

CREDITI DI FIRMA ITALIA / ESTERO

Informazioni sulla banca

BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa
Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT)
Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / E-mail: mailbpf@bpfondi.it
Sito internet: www.bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d'Italia: 1554
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi
Codice Gruppo 05296

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza:

Nome e cognome/Ragione sociale	Sede (indirizzo)	Telefono e e-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero delibera iscrizione Albo/elenco	Qualifica

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Principali condizioni economiche

FIDEIUSSIONI ITALIA	
Commissione	3,50% in ragione d'anno dell'importo garantito, ripetibile semestralmente
Spese	Euro 100,00 all'attivazione della fideiussione
FIDEIUSSIONI ESTERO	
Fideiussioni a garanzia di prestiti erogati da banche estere, Fideiussioni/garanzie sull'estero a fronte di operazioni commerciali, Fideiussioni rilasciate per mancanza di polizza di carico, altre Fideiussioni o garanzie	Commissione: 3,50% in ragione d'anno dell'importo garantito con un minimo di Euro 100,00 Rimborso spese: Euro 75,00 Spese di rinnovo: Euro 30,00

Clausole contrattuali attinenti ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente

CREDITI DI FIRMA

Deroga all'art. 1952 codice civile

La Banca, in forza della garanzia prestata, provvederà senz'altro con espressa deroga all'articolo 1952 codice civile a corrispondere per conto del cliente fino all'importo determinato, le somme che il suo creditore richiederà in base alla fideiussione.

Responsabilità del cliente verso la Banca.

Il cliente si obbliga verso la Banca per tutte le conseguenze della fideiussione, e si obbliga a versare alla Banca in qualunque momento e senza alcuna eccezione, a semplice richiesta della stessa, la somma in capitale, interessi e spese che la Banca abbia pagato in conseguenza della fideiussione.

Deroga al Foro competente.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista, qualora lo stesso non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dall'art 1469 bis comma 2, Cod. Civ. e la Banca il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la Sede centrale della Banca.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 45 giorni per i reclami relativi al comportamento della Banca nella intermediazione di prodotti assicurativi.

Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, così come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2).

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i tempi previsti, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario Finanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda

Avallo	<i>Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.</i>
Fideiussione	<i>Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.</i>

Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.